Automobile Club Bergamo

REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO

TRIENNIO 2026/2028

Testo approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo n.15 del 27 ottobre 2025

Modificato con delibera n. 17 del 28 ottobre 2026

Premesse
Mutamento contesto e scenario di riferimento

Il contesto economico/sociale contingente è fortemente difforme rispetto al periodo in cui è stata approvata la normativa di riferimento per il presente Regolamento.
In particolare, la situazione nazionale ed internazionale risente di forti ripercussioni legate al conflitto Russo-Ucraino e la situazione in medio oriente che comportano una sensibile oscillazione dei prezzi delle materie prime in generale e, nello specifico, delle risorse necessarie per la produzione di energia.
Il combinato disposto di questi due fattori ha determinato importanti conseguenze in termini di spinta inflattiva, oltre al già citato significativo aumento dei costi per l'approvvigionamento delle fonti energetiche quali gas, energia elettrica e prodotti petroliferi in genere. Questi aumenti, qualora non mitigati da specifici interventi Governativi, determineranno una variazione di prezzo rilevante anche a parità di quantità consumate. Gli interventi di cui al presente Regolamento saranno quindi volti a determinare un'attenta gestione ed un programma adeguato di efficientamento per i consumi di riscaldamento, climatizzazione, oltre che all'individuazione di nuove tecnologie volte a ridurre i consumi di energia elettrica, in termini di kWh utilizzati. Tali interventi sono finalizzati ad un contenimento dei consumi che non necessariamente si tradurrà in un minor costo complessivo.

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2- bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.
2) Il Regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e delle peculiarità dell'Automobile Club Bergamo nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013, come integrato dall'art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni.

Art. 2 (Durata, decorrenza e modifiche)

La presente versione del Regolamento entra in vigore dalla data del 1° gennaio 2026 ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2028 e potrà essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3 (Obiettivi generali)

1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club Bergamo realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio su alcuni costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.
2) Ai predetti fini, secondo le specifiche indicazioni di cui ai successivi articoli, l'Ente porrà in essere ogni azione utile al miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio e all'incremento del patrimonio netto, in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4 (Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

1) In ciascun anno del triennio 2026-2028, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico, e dei ricavi e costi eccezionali, deve attestarsi su valori positivi come indicato nel documento "Budget economico pluriennale", allegato al Budget di ogni anno.

Sezione II
Riduzione dei costi della produzione

Art. 5 (Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

1) In ciascun anno del triennio 2026-2028, il limite complessivo dei costi per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi e per il godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico è pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultante dai bilanci approvati, incrementato del 50% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018 con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci e fatto salvo il conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale complessivo nel triennio 2026-2028. Ai fini della comparazione in termini assoluti delle grandezze di spesa, le voci di costo vengono sterilizzate dall'incremento inflattivo come registrato, per ciascuno degli esercizi interessati, dall'Istituto Nazionale di Statistica. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 gli oneri straordinari nonché le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

Art. 6 (Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)

1) Nell'ambito dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento beni di terzi di cui alle voci B6, B7 e B8 del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto degli importi per i contratti

stipulati con le società controllate dall'Ente. Non si tiene altresì conto delle spese che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di soggetti diversi dall'Ente.

2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2016.

3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2026-2028, il 2% degli obiettivi di risparmi come definiti all'articolo 5 comma 1 del presente regolamento.

Art. 7 (Spese per il personale)

1) Nel triennio 2026-2028, le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9), non devono essere superiori rispetto a quelle sostenute nella stessa voce in vigore al 31/12/2016 salvo incrementi per nuove assunzioni che rispettino il tetto massimo stabilito dal Piano dei Fabbisogni approvato dall'Ente.
2) Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma 1 gli eventuali adeguamenti contrattuali economici derivanti o dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto, ove dovessero intervenire previsioni normative di sblocco dei rinnovi.
3) L'Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, spettante al Personale in uscita dal servizio, nel termine previsto dalla normativa vigente. L'applicazione delle misure descritte non è soggetta ad altri vincoli, in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.

Art. 8 (Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

1) Nel triennio 2026-2028, ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico amministrativo, rimane invariata la disposizione relativa alla riduzione del 10% del compenso spettante per l'indennità di carica al Presidente dell'Automobile Club, così come prevista dall'ACI, e dei gettoni di presenza.
2) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.
   Con delibera n. 17 del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2026 i compensi per gli organi di Amministrazione e di controllo sono stati adeguati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022 n. 143 e dei criteri generali definiti dall'assemblea dell'A.C.I. e dello Statuto
3) Nell'ambito del sistema di Governance, l'Automobile Club emana direttive volte al contenimento delle spese complessive per gli organi di amministrazione e di vertice nelle eventuali società controllate dall'Ente.

Sezione III
Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9 (Destinazione dei risparmi sulle spese)

1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Art. 10 (Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa)

1) L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore e al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.